

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

68.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679);	
RIZZO e NAPOLETANO: Istituzione dei tribunali della libertà (2371) . . . . .	905
PRESIDENTE . . . . .	905, 906, 907 908, 909, 910, 912, 913
CASINI . . . . .	909, 912, 913
FRACCHIA . . . . .	906, 912
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	906, 907 908, 910, 913
RIZZO . . . . .	908, 909, 910, 911, 912
VIOLANTE . . . . .	906, 907, 908, 909

La seduta comincia alle 9,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679); e della proposta di legge Rizzo e Napoletano: Istituzione dei tribunali della libertà (2371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in

materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napoletano: « Istituzione dei tribunali della libertà ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Ricordo che gli stessi, nel caso in cui svolgano aspetti di competenza della Commissione affari costituzionali, dovranno essere approvati in via di massima, per essere poi trasmessi alla I Commissione per il prescritto parere.

Gli onorevoli Rizzo, Violante e Fracchia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

Nelle sedi ove esistono più sezioni penali i procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono ripartiti fra tutte le sezioni.

FRACCHIA. Nella precedente seduta è stato respinto un emendamento Rizzo che tendeva ad affidare al Consiglio superiore della magistratura l'indicazione dei magistrati titolari o supplenti delle sezioni che svolgono le funzioni indicate dall'articolo 263-ter del codice di procedura penale. Inoltre è stato soppresso l'articolo 11. Pertanto mancano del tutto criteri per l'indicazione dei giudici e delle sezioni che dovranno provvedere ai sensi degli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale. L'articolo 11-bis stabilisce che tutte le sezioni penali — ovviamente negli uffici giudiziari provvisti di più sezioni — siano competenti a provvedere in ordine a tali procedimenti e, di conseguenza, questi siano ripartiti tra tutte le sezioni; ciò al fine di evitare che si creino sezioni specializzate per questo tipo di procedimenti.

PRESIDENTE. Come relatore ricordo che la linea che nella scorsa seduta si è deciso di adottare è nel senso che le strutture ed il funzionamento dei tribunali della libertà debbano cadere nella ordinarietà dell'organizzazione e dell'amministrazione

della giustizia: sotto questo profilo nulla dovremmo prevedere al riguardo, affidandoci a quanto per prassi avviene. Il presidente del tribunale all'inizio dell'anno dispone gli incarichi, in modo che tutta l'attività giudiziaria, civile e penale, funzioni per una annualità e sia strutturata in un certo modo. Da parte di tutti i gruppi si era manifestata l'intenzione di collocare i tribunali della libertà in questa logica. Quindi, ritengo che la soluzione migliore sia quella di prevedere che il tribunale della libertà è un organo di giurisdizione come gli altri e pertanto è sottoposto alle regole generali dell'organizzazione degli uffici giudiziari secondo le indicazioni annuali, cioè con il principio della rotazione di fatto.

VIOLANTE. All'origine avevamo proposto una sezione competente all'interno della quale vi fosse una rotazione dei magistrati, ma la Commissione non ha ritenuto di seguire questa strada preferendo il rinvio ai criteri ordinari, i quali però comportano tra l'altro — in questa materia — la possibilità della designazione di una sezione *ad hoc*, oppure l'assegnazione casuale tra le varie sezioni. La creazione di una sezione *ad hoc*, però, non ci sembra rappresenti una sufficiente salvaguardia per la libertà dei cittadini laddove i tribunali hanno più sezioni (quando i tribunali hanno una sola sezione ovviamente il problema non si pone).

È in questa logica che ci siamo mossi con l'articolo 11-bis; vorremmo infatti che fosse chiaro che i criteri devono essere quelli ordinari di assegnazione ma che, comunque, non può essere istituita la sezione specializzata (cosa invece prevista, ripeto, nei criteri ordinari di assegnazione di procedimenti).

PRESIDENTE. Allora si potrebbe specificare che, laddove esistono più sezioni penali, non può essere istituita quella specializzata.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto la tesi del

relatore che mi sembra molto chiara. Seguiamo la regola generale.

VIOLANTE. Ma nella regola generale rientra anche l'istituzione di sezioni specializzate, e laddove si costituissero sezioni specializzate in monopolio della libertà dei cittadini sarebbe praticamente nelle mani di 3 o 4 magistrati.

Nei grandi tribunali esiste il problema della selezione preventiva dei giudici e della scelta del collegio, ed è possibile correre il rischio di essere accusati di faziosità o altro o di cedere a pressioni che intendano conseguire un risultato predefinito.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nei piccoli tribunali con un'unica sezione la competenza non può essere disciplinata in maniera diversa, mentre dove le sezioni sono numerose la distribuzione dei procedimenti dovrà comunque rispondere al criterio della suddivisione interna del lavoro.

PRESIDENTE. Le sezioni specializzate ci saranno sempre: c'è quella penale, quella civile, quella per i fallimenti, eccetera. Il principio sul quale occorre intervenire è quello della loro composizione, procedendo alla rotazione dei magistrati nello ambito della sezione.

VIOLANTE. È proprio sul principio della rotazione delle persone fisiche che si basava il nostro emendamento, bocciato dalla Commissione nella scorsa seduta.

Però, una volta che si sia escluso che vi sia una sezione specializzata con rotazione interna, bisogna favorire — laddove è possibile — la distribuzione dei procedimenti tra tutte le sezioni. Vogliamo evitare che sia una sola sezione a giudicare in questa materia.

Se non lo diciamo espressamente nella legge questo è quello che di fatto avverrà. Infatti il presidente del tribunale, quando forma le tabelle, stabilisce che di una sezione fanno parte Tizio, Caio e Sempronio, ma non che cosa fanno i singoli magistrati, perché non vi è un obbligo di

questo genere. Pertanto, quando si procederà all'assegnazione dei fascicoli, eventualmente si potrà tenere libera una sezione dai procedimenti che vanno in dibattimento e ad essa assegnare tutti i ricorsi di cui ora si discute. Per esempio in tutti i grandi tribunali vi sono sezioni specializzate per i reati a mezzo stampa. Nelle tabelle non viene indicata la sezione che si occupa di questi reati, ma solo la sua composizione. Di fatto, poi, il presidente del tribunale assegna a quella sezione quel tipo di procedimenti; per i fallimenti è la stessa cosa. In considerazione di ciò, vogliamo evitare — e su questo siamo tutti d'accordo — che si costituisca una sola sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti di cui stiamo parlando. Perché creare una sezione *ad hoc* senza garantire la rotazione dei magistrati — e questa possibilità è stata preclusa da una precedente votazione — significa frustrare le esigenze di tutela di quei diritti degli imputati che rappresentano l'ossatura del provvedimento ora in discussione. Se non diciamo che bisogna evitare la creazione di una sezione *ad hoc* veniamo meno ad un principio che, invece, intendiamo ribadire e rischiamo di favorire l'instaurarsi di una situazione per la quale, in alcuni tribunali, il presidente può decidere di costituire una sezione specializzata, mentre in altri ciò potrebbe non avvenire.

È necessario, quindi, scegliere esplicitamente una strada diversa da quella della sezione specializzata. Questo, anche per ragioni di carattere formale perché, con la soppressione dell'articolo 11, non si è esclusa esplicitamente l'applicabilità del principio della rotazione, che potrebbe, così, essere accostato a quello della sezione specializzata. In sostanza resta *ad libitum* del presidente del tribunale se creare o meno quest'ultima.

Noi riteniamo che questa sia la soluzione peggiore perché delega al presidente del tribunale la possibilità di decidere della libertà dei cittadini.

Invece, per quel che concerne l'assegnazione dei procedimenti in questione alle diverse sezioni riteniamo debba seguirsi la strada normale; altrimenti ci verrem-

mo a trovare di fronte ad uno sfasamento in base ad quale una determinata sezione si pronuncia in materia di giudizi ed un'altra in materia di libertà personale, per di più a seguito dell'individuazione di un giudice *ad hoc* che potrebbe anche essere scelto con criteri discutibili.

Alla luce di queste considerazioni non vediamo perché non si debba procedere sulla strada della maggior garanzia dei diritti dei cittadini, seguendo il criterio dell'assegnazione dei ricorsi secondo le usuali procedure. È chiaro che, in pratica, i criteri di tale assegnazione seguiranno le suddivisioni per materia sulla falsariga delle diverse specializzazioni delle singole sezioni.

Concludendo, desidero ribadire che va evitato in ogni modo che vi sia una sola sezione che decide sempre della stessa materia.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se non ho compreso male, si teme che il presidente del tribunale, che dovrà assegnare i procedimenti, componga come vuole il collegio per la libertà. Sotto questo profilo mi sembra che l'articolo aggiuntivo proposto esprima una *ratio* perversa. Comprendo la preoccupazione del gruppo comunista, ma ritengo che non si possa discriminare tra uffici giudiziari con una sezione e uffici giudiziari con più sezioni.

PRESIDENTE. In primo luogo, desidero sottolineare che, quando abbiamo soprappreso l'articolo 11, abbiamo solo voluto stabilire che, dato che i tribunali della libertà si inseriscono all'interno dell'organizzazione dei tribunali in genere, alla stregua di un qualsiasi altro strumento od organo di pronunciamento di giudizi, non si deve prevedere niente di specifico per essi. Ove così non fosse, le obiezioni sollevate con riferimento al capo dell'ufficio esisterebbero non solo per questi particolari tribunali, ma anche per la scelta del giudice istruttore che emette il mandato di cattura, per la composizione dell'ufficio istruzione e per quella delle sezioni che di fatto nascono specializzate.

In altri termini, abbiamo voluto evitare una disciplina specifica perché, altrimenti, avremmo messo in discussione i poteri del capo dell'ufficio.

Con l'articolo aggiuntivo 11-*bis* diamo al presidente del tribunale, all'inizio dell'anno...

VIOLANTE. Non all'inizio dell'anno, ma sempre.

PRESIDENTE. Vorrei che ci rendessimo conto di questo: nel bene e nel male diventa mirata la scelta della composizione del tribunale della libertà. Non credo sia possibile affermare che il presidente del tribunale, caso per caso e ricorso per ricorso, assegni i procedimenti alle singole sezioni. La scelta, ripeto, sarebbe sempre mirata, in base alla tipologia del reato.

VIOLANTE. Il problema è quello di non costituire una sezione *ad hoc*; direi, anzi, che questo è il nodo politico di tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Non vedo cosa ci sia di male nel fatto di ipotizzare che un anno operi una sezione e un'altra un'altra, in questo settore. Siccome vogliamo che ciò sia un fatto normale, non c'è bisogno di specificarlo. Infatti, per tutte le strutture giudiziarie, di fatto, si verifica una rotazione, pur non essendo specificata normativamente questa esigenza.

VIOLANTE. Non è esatto. Se è vostra intenzione imboccare la strada secondo cui le sezioni che si occupano di questi argomenti cambiano di anno in anno, siamo perfettamente d'accordo, ma sarebbe necessario scriverlo.

RIZZO. Le procedure in questione sono procedure in camera di consiglio. Pertanto, quando la richiesta perviene al presidente del tribunale, questi, a sua scelta, assegna il procedimento ad una sezione, perché nelle tabelle predisposte annualmen-

te dal Consiglio superiore della magistratura sono indicati soltanto i nomi dei magistrati che compongono la sezione e non anche le materie di competenza.

Per i reati a mezzo stampa accade che il presidente del tribunale di norma assegna i relativi processi alla specifica sezione che si occupa di fatto di questa materia, ma non è una previsione contemplata nelle tabelle, perché queste prevedono solo la composizione dei collegi.

Quello che si verifica nella realtà è che una stessa sezione si occupa sempre della stessa materia e nei grossi centri giudiziari, dove i trasferimenti di magistrati sono estremamente limitati, accade che i collegi sono formati sempre dalle stesse persone, e, questo, non per un singolo anno, ma anche per più anni. Questa è la realtà obiettiva di cui occorre prendere atto.

**VIOLANTE.** Si possono verificare due ipotesi: o che i procedimenti vengano assegnati in base a competenze per materia alle diverse sezioni, così come accade oggi per tutti i procedimenti, o che, nei fatti, si costituisca una sezione che si occupa di questi argomenti.

Ma dobbiamo evitare che si verifichi questa seconda ipotesi perché una simile eventualità porterebbe, nel tempo, alla costituzione di una sezione di cui potrebbero far parte sempre le stesse persone fisiche. In altri termini, dobbiamo evitare che alcuni magistrati abbiano il monopolio della libertà e dei diritti dei cittadini. Se ci muovessimo in questa direzione, verrebbe meno la logica garantista che è alla base di questo provvedimento. In regioni in cui esiste il grave problema della mafia, come la Sicilia, o quello del terrorismo, metteremmo in atto una logica molto discutibile.

**PRESIDENTE.** Però vi potrebbero essere monopoli determinati dalla specializzazione, e la cosa non sarebbe molto confortante neppure in questo caso.

**VIOLANTE.** È già diverso. In questa materia abbiamo scelto una strada di ga-

ranzia della libertà. L'affermazione del presidente è riferibile alla competenza specialistica in un settore ed alle garanzie di libertà, tenendo conto che le materie che esigono specializzazione costituiscono una percentuale bassissima rispetto al complesso del lavoro giudiziario.

**PRESIDENTE.** Proprio per la garanzia della libertà è accettabile il criterio per cui una sezione funzioni per una annualità e poi, nell'anno successivo, veda modificata la sua composizione sulla base del principio della rotazione. Quando abbiamo soppresso l'articolo 11 abbiamo affermato che non si deve modificare quel criterio e che ci si deve rimettere a quello che avviene normalmente. Tutti gli anni vi è la riformazione delle sezioni; può accadere che vi sia una ripetizione degli stessi nominativi, ma questo è un altro discorso. Se non si trattasse di riformazione, si avrebbe una semplice integrazione delle sezioni a seguito dell'eventuale trasferimento di magistrati.

**RIZZO.** Ricordo che esiste una circolare del Consiglio superiore della magistratura del 1977 che fissa i criteri per la copertura dei posti nelle singole sezioni, precisando che il magistrato non può essere allontanato dalla sezione in cui si trova se non con il suo consenso. Quindi una possibilità di rotazione è possibile solo qualora il magistrato voglia andare via dalla sezione della quale fa parte. Ne consegue che, ad esempio, se i magistrati che formano le sezioni penali del tribunale di Roma non manifestano il loro consenso ad essere trasferiti ad altra sezione sono inamovibili. In sostanza, il principio della inamovibilità del magistrato è stato fissato con la suddetta circolare anche con riferimento alla sezione e non solo all'ufficio, al fine di tutelare la correttezza dei trasferimenti e di garantire il magistrato.

**CASINI.** Vorrei rilevare che abbiamo già stabilito una prima ed importante garanzia, quella della collegialità. Qual è ora

il motivo del contrasto? Il gruppo comunista è preoccupato che si costituiscano dei centri di potere, per cui chiede che nei tribunali in cui esistano più sezioni la ripartizione dei procedimenti in questione avvenga tra esse. In un precedente intervento avevo segnalato un'altra preoccupazione, che era quella di determinare una competenza specifica in ordine alla materia. La decisione circa la eventuale revoca di un ordine di cattura è cosa diversa se si tratta di un reato di oltraggio o di un reato di sequestro di persona; è chiaro che in questo secondo caso vi sono problemi, come quello dell'inquinamento delle prove, che richiedono una conoscenza specifica del tipo di processo. Era stato sostenuto nella precedente seduta la tesi della non costituzione di un organo *ad hoc* e della non rotazione, appunto perché sarebbe stata frustrata questa esigenza. La proposta odierna del gruppo comunista sembra rispondere a questa logica, per cui, ripartendo i procedimenti tra più sezioni, è prevedibile che l'assegnazione venga fatta in rapporto all'oggetto.

Rispetto a questa linea, la preoccupazione del Governo è ulteriormente garantista. Dal momento che così facendo il presidente del tribunale sceglierebbe il collegio, ciò potrebbe essere fonte di pericoli, in quanto a seconda del caso potrebbe ipotizzarsi un collegio orientato o meno verso la revoca del provvedimento di carcerazione. Si tratta di un problema reale, che tuttavia deve essere visto come marginale, dal momento che lo stesso problema sussiste tutte le volte che il presidente assegna un processo o decide sul merito.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal ricorso a criteri automatici, ma questo orientamento già sussiste per quanto concerne l'assegnazione del lavoro. Ad esempio, se vi sono più sezioni, la materia potrebbe essere assegnata per il primo anno alla prima sezione, per il secondo anno alla seconda, e così via, secondo una rotazione progressiva ed automatica.

RIZZO. Un sistema di assegnazione automatica si può realizzare appunto se i processi sono divisi tra tutte le sezioni; se, ad esempio, una si occupa di reati contro la pubblica amministrazione, tutte le richieste di riesame di provvedimenti in procedimenti relativi a tale materia potrebbero essere assegnati a tale sezione; lo stesso meccanismo potrebbe applicarsi se la richiesta riguarda provvedimenti relativi a procedimenti per fatti di terrorismo, eccetera. La ripartizione delle pratiche dovrebbe avvenire pertanto tra tutte le sezioni. Comprendo la posizione del Governo; ma non mi sembra che si possa sostenere che è più garantista di quella del gruppo comunista, dal momento che nulla dice sui criteri di scelta della sezione alla quale affidare la richiesta di riesame. Occorre anche tenere presente che, soprattutto per i processi estremamente gravi, è opportuno che la materia sia trattata da più magistrati. Ad esempio, non sembra affatto opportuno che a Palermo vi sia soltanto una sezione che si occupi del riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale dei mafiosi. È opportuna una diffusione delle responsabilità, e la stessa cosa può dirsi per la materia del terrorismo. Forse, però, è il caso di fissare il principio che i processi possono essere assegnati a tutte le sezioni, e lasciare al presidente del tribunale di assegnare tutte le pratiche ad una sezione, o seguire il criterio della materia ed assegnare i processi tra le varie sezioni.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io comprendo il punto di vista di tutti, che dipende dalle rispettive esperienze, ma sono preoccupato, essendo la materia alquanto delicata. Proporrei pertanto di accantonare per il momento l'articolo aggiuntivo 11-bis.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo aggiuntivo 11-bis. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Rizzo, Violante e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo:*

ART. 11-ter.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 343-bis. — (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro di cui all'articolo 337 l'imputato e la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione può proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Si applicano le disposizioni previste dal secondo e dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter, ma la revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte d'appello, l'imputato ed il suo difensore, e la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

RIZZO. Illustrerò anche l'articolo aggiuntivo 11-*quater* che verte su materia connessa.

Entrambi gli articoli aggiuntivi mirano ad introdurre la particolare procedura del riesame anche per i decreti di sequestro emanati nel corso dell'istruzione. Gli articoli 337 e seguenti del codice di procedura penale si occupano del decreto di sequestro e dei casi in cui esso può essere emanato, ma non si occupano del problema della restituzione delle cose sequestrate; il problema è invece preso in considerazione dall'articolo 622 che fissa il principio secondo il quale le cose sequestrate rimangono in tale stato fino a

che questo sia necessario per il procedimento, senza che sia prevista la possibilità di impugnazione o di reclamo. Sol tanto all'articolo 44 delle disposizioni di attuazione si prevede la possibilità che l'interessato possa presentare domanda per ottenere la restituzione ed è rimessa allo stesso magistrato che ha disposto il sequestro, la decisione se restituire oppure no la cosa sequestrata.

Poiché spesso il sequestro comporta alle persone interessate danni notevoli è opportuno prevedere anche in questa materia la possibilità di avanzare una richiesta di riesame, e che il tribunale in camera di consiglio, sia chiamato a disporre la conferma o la revoca del sequestro; e sarebbe opportuno prevedere oltre alla revoca totale anche la revoca parziale del decreto di sequestro.

L'articolo aggiuntivo 11-*ter* stabilisce che possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, avverso il decreto di sequestro di cui all'articolo 337, l'imputato, ma anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Con l'articolo 11-*quater* si opera sulle disposizioni di attuazione prima ricordate. Viene modificato l'articolo 44 con questa nuova formulazione: « La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì ordinata con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese anticipate dallo Stato per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che esse appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale ».

Sembra opportuno confermare che la restituzione delle cose sequestrate è effettuata a condizione che siano pagate le spese anticipate dallo Stato, ma se sono

state sequestrate a persona estranea al reato (teniamo presente che spesso le spese di custodia sono ingenti: basti pensare al sequestro di una nave), non trova giustificazione che le spese per la custodia debbano essere sopportate da colui che ha subito il sequestro ed è estraneo al reato.

Ecco perché la nuova formulazione prevede che la restituzione sia concessa a condizione che prima siano pagate le spese anticipate dallo Stato per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che esse appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile; egualmente le spese non vanno pagate se il decreto di sequestro è stato revocato, e cioè anche se le cose sono state sequestrate all'imputato, ma non vi erano motivi validi che giustificavano il sequestro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracchia ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 11-ter:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Si applicano le disposizioni previste dal secondo e dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter, ma la revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale ».

RIZZO. Mi dichiaro favorevole al subemendamento.

CASINI. Desidero far presente qualche aspetto tecnico. Mi pare che i problemi sollevati dall'onorevole Rizzo corrispondano alla realtà delle cose e forse si può superare l'obiezione formale che qui si sta parlando dei tribunali della libertà, che è la sede *materiae*, perché, essendo questa una legislazione di tipo novellistico, tanto vale occuparsi anche di questo problema. Desidero avanzare però una riserva e un dubbio sull'articolo aggiuntivo 11-ter, là dove si prevede la possibilità

di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal tribunale, ricorso che non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, per cui non si ha la restituzione delle cose sequestrate. Su questa disposizione avrei dei dubbi, perché non si versa in materia di libertà personale, dove i provvedimenti sono immediatamente esecutivi, ma in un'altra materia dove la restituzione di una cosa potrebbe portare un pregiudizio. Pertanto, credo che non vi sia un motivo sufficiente per non attendere la decisione finale.

Credo, inoltre, che occorranza dei chiarimenti per quello che riguarda i termini previsti per il riesame. Infatti, l'opportunità di un dissequestro può nascere nel corso del processo e non necessariamente nei primi cinque giorni dal provvedimento di sequestro. Può darsi che una certa cosa che è apparso utile porre sotto sequestro, in seguito risulti non esserlo più.

L'esigenza manifestata dall'onorevole Rizzo dipende dal fatto che il nostro codice non disciplina questa materia e lascia a colui che ha emanato il provvedimento la facoltà di dissequestro; a quella esigenza però non risponde l'articolo aggiuntivo. Nell'ipotesi che solo dopo un mese si constati che una somma sequestrata può essere restituita in parte, resta una mancanza di garanzie per la vittima, la persona danneggiata dal sequestro. Faccio un altro esempio: il magistrato può disporre il sequestro di un conto in banca pari a mezzo miliardo per ragioni cautelari. L'imputato, entro il termine stabilito dalla legge, può far rilevare al magistrato che non aveva titolo per prendere quel provvedimento e avanzare reclamo. Però, può avvenire che all'inizio l'esigenza del sequestro appaia valida, perché il danno appare gravissimo, mentre successivamente ci si rende conto che non è così.

FRACCHIA. Non si applicano tassativamente quelle procedure. In qualsiasi momento si può inoltrare la richiesta di dissequestro.

---

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1981

---

CASINI. Il punto non è chiaro per cui occorre riflettervi.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché è stata avanzata la richiesta di aggiornare la seduta anche in relazione ai lavori dell'assemblea nazionale democristiana e forse bisognerà apportare qualche correzione agli articoli aggiuntivi oggi proposti, potremmo rinviare i lavori a martedì dedicando tutto il pomeriggio all'esame del provvedimento, per concluderlo.

PRESIDENTE. D'accordo. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì 1° dicembre.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO